

Premesso che molte donne sono affette da linfedemi agli arti superiori, secondari ad interventi di mastectomia e trattamenti di radioterapia, e necessitano dell'erogazione, con spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale, di bracciali elastocompressivi;

Visto il verificarsi di analoga necessità all'uso permanente di dispositivi similari anche nel caso di linfedemi primitivi e secondari a gravi eventi ustionanti, ad interventi in ambito oncologico e a trattamenti di radioterapia per patologie oncologiche;

Precisato che il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe", non comprende nei propri elenchi i dispositivi elastocompressivi;

Rilevato che, l'erogazione dei predetti dispositivi non è assimilabile alle fattispecie previste dai commi 5 e 6, dell' art. 1, del D.M. n. 332/1999 relative, rispettivamente, ai dispositivi "riconducibili" e a quelli "extratariffario", né alle specifiche situazioni oggetto delle indicazioni operative per l'erogazione dei medesimi dispositivi, trasmesse alle Aziende per i Servizi Sanitari, con nota prot. n. 13883/SAN. 4.4 del 7 luglio 2003;

Preso atto della dettagliata relazione specialistica, prodotta dall'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione del "Gervasutta" della Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" che, analizzando i campi di applicazione dei dispositivi elastocompressivi, ha fornito elementi utili ad avvalorare l'efficacia dei dispositivi in parola, e della valutazione favorevole espressa a suo tempo dal Gruppo Tecnico sull'assistenza protesica;

Ritenuto, per quanto sopra, di concedere la fornitura dei dispositivi elastocompressivi ai cittadini residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, a parziale carico del Servizio Sanitario Regionale, secondo le indicazioni tecniche contenute nell' Allegato 1, facente parte integrante della DGR n. 2283/ 2007;

Considerato che, in base all'analisi dei costi sostenuti nel periodo di sperimentazione, avviato con DGR n. 2283/2007 della "Direzione Generale Salute Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali" risulta un ammontare annuo inferiore ai 50.000,00 euro.

Ritenuto che tali costi potranno trovare copertura, senza ulteriore oneri per il bilancio regionale, con l'utilizzo del finanziamento assegnato alle Aziende Sanitarie regionali e ricompreso negli stanziamenti del Fondo Sanitario Regionale di cui al programma operativo di gestione, del 26/11/2009 approvato con DGR n. 2643 " Lr 49/1996, art 12: approvazione delle linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale nel 2010".

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Salute Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali, all'unanimità

Delibera

- 1) Di concedere in via definitiva la fornitura dei dispositivi elastocompressivi ai cittadini residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, a parziale carico del Servizio Sanitario Regionale anche in relazione all'elevato costo per il singolo individuo, secondo le indicazioni tecniche contenute nell'Allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione.

Premesso che molte donne sono affette da linfedemi agli arti superiori, secondari ad interventi di mastectomia e trattamenti di radioterapia, e necessitano dell'erogazione, con spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale, di bracciali elastocompressivi;

Visto il verificarsi di analoga necessità all'uso permanente di dispositivi similari anche nel caso di linfedemi primitivi e secondari a gravi eventi ustionanti, ad interventi in ambito oncologico e a trattamenti di radioterapia per patologie oncologiche;

Precisato che il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe", non comprende nei propri elenchi i dispositivi elastocompressivi;

Rilevato che, l'erogazione dei predetti dispositivi non è assimilabile alle fattispecie previste dai commi 5 e 6, dell' art. 1, del D.M. n. 332/1999 relative, rispettivamente, ai dispositivi "riconducibili" e a quelli "extratariffario", né alle specifiche situazioni oggetto delle indicazioni operative per l'erogazione dei medesimi dispositivi, trasmesse alle Aziende per i Servizi Sanitari, con nota prot. n. 13883/SAN. 4.4 del 7 luglio 2003;

Preso atto della dettagliata relazione specialistica, prodotta dall'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione del "Gervasutta" della Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" che, analizzando i campi di applicazione dei dispositivi elastocompressivi, ha fornito elementi utili ad avvalorare l'efficacia dei dispositivi in parola, e della valutazione favorevole espressa a suo tempo dal Gruppo Tecnico sull'assistenza protesica;

Ritenuto, per quanto sopra, di concedere la fornitura dei dispositivi elastocompressivi ai cittadini residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, a parziale carico del Servizio Sanitario Regionale, secondo le indicazioni tecniche contenute nell' Allegato 1, facente parte integrante della DGR n. 2283/ 2007;

Considerato che, in base all'analisi dei costi sostenuti nel periodo di sperimentazione, avviato con DGR n. 2283/2007 della "Direzione Generale Salute Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali" risulta un ammontare annuo inferiore ai 50.000,00 euro.

Ritenuto che tali costi potranno trovare copertura, senza ulteriore oneri per il bilancio regionale, con l'utilizzo del finanziamento assegnato alle Aziende Sanitarie regionali e ricompreso negli stanziamenti del Fondo Sanitario Regionale di cui al programma operativo di gestione, del 26/11/2009 approvato con DGR n. 2643 " Ir 49/1996, art 12: approvazione delle linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale nel 2010".

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Salute Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali, all'unanimità

Delibera

- 1) Di concedere in via definitiva la fornitura dei dispositivi elastocompressivi ai cittadini residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, a parziale carico del Servizio Sanitario Regionale anche in relazione all'elevato costo per il singolo individuo, secondo le indicazioni tecniche contenute nell'Allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione.

- 2)** Di imputare la spesa relativa al presente provvedimento nel finanziamento indistinto già assegnato alle Aziende Sanitarie Regionali, in applicazione della DGR n. 2643 del 26/11/2009 "lr 49/1996, art 12: approvazione delle linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale nel 2010".
- 3)** Di dare applicazione al presente provvedimento dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Indicazioni tecniche per la fornitura di dispositivi elastocompressivi

- a)** sono destinatari delle forniture di dispositivi elastocompressivi:
i minori e gli adulti, con riconoscimento di invalidità civile superiore al 33% e/o in possesso del certificato medico specialistico per patologie correlate a linfedema primitivo o secondario ad eventi ustionanti e a malattie neoplastiche, comportante gravi limitazioni funzionali;
- b)** sono esclusi dalle forniture gli assistiti affetti da linfedema spontaneamente reversibile, secondo la classificazione di Foeldi;
- c)** la prescrizione dovrà essere compilata a cura di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale;
- d)** l'Azienda per i Servizi Sanitari sosterrà:
- l'80% del costo del dispositivo, mentre il rimanente 20% verrà posto a carico dell'assistito adulto, indipendentemente dal costo del dispositivo stesso;
- il 100% del costo del dispositivo, indipendentemente dal costo del dispositivo stesso, per i minori di 18 anni;
- il 100% del costo del dispositivo, indipendentemente dal costo del dispositivo stesso, per gli assistiti adulti qualora si configuri l'ipotesi prevista per l'erogazione dei dispositivi extratariffario;
- e)** verrà concesso un dispositivo all'anno, salvo che per i minori di 18 anni;